Definizione delle violazioni formali. Pronte le modalità d'attuazione



Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articolo 9 – *"Irregolarità formali"*), è stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette "*violazioni formali*". Con il Provvedimento di oggi (del 15 marzo 2019), firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si stabiliscono le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento.

Solo per le violazioni che non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul versamento

In particolare, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 24 ottobre 2018** dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. La regolarizzazione quindi riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo **ma possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo**. Di conseguenza, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta.

Come regolarizzare le violazioni

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di **200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta** cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, **il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare**. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d'imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, **le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile**.

Tempistica e modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, **la prima entro il 31 maggio 2019** e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019)*

***Link* al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019, recante: «*Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018*». (Pubblicato il 15/03/2019, nel sito dell'Agenzia delle entrate)**